

i *Deliciosi*, parola che a mio credere denota i favoriti o gl'intimi familiari de' Monarchi. Veggasi la Legge IX. di Ratchis Re de' Longobardi, dove è proposta la perdita della testa: *Si quando gravi homines submitant in Palatium ad nostrum secretum descendum, ut per Deliciosos, aut per Ostiarios, vel per alios homines captiose aut absconse investigare possint quicquid nos agimus*. Più manifestamente si comprende, chi fossero i *Deliciosi* di allora dalla Lettera XVII. di Niccolò I. Papa, che scrive così: *Sanctissimos Episcopos Deliciosos nostros pro eo vestrae Caritati direximus*. Di questa voce si servì anche Papa Giovanni VIII. nelle Lettere 72. 217. e 277. E però ebbe a dire Sigeberto nel Lib. de' Script. Eccles. che Alcuino o sia Albino Abbate celebre, *tanta familiaritate Imperatori Carolo acceptus fuit, ut appellaretur Imperatoris Deliciosus*. Anche nell'antica Legge de' Bavaresi troviamo de' Servi, che portarono questo distintivo. *Sine signo numquam evadat, quamvis Deliciosus sit apud Dominum suum*. In una parola *Deliciosus* e *Delicatus* non altro significarono una volta che *Caro e Diletto* in senso onesto.

MA che erano *Juniores Ducum & Comitum*, de' quali restano memorie in più Leggi Longobardiche? Carlo Magno in una Lettera a Pippino Re d'Italia suo Figlio, che si legge nella Par. II. del Tomo I. Rer. Ital. scrive d'averne inteso, *Quod aliqui Duces, & eorum Juniores, Gastaldii, Vicarii, & Centenarii, seu reliqui Falconarii, Venatores &c. mansionatica & paravereda* (di questi aggravj si parlerà nel Cap. de' Tributi) *accipiant non solum de liberis hominibus, sed etiam de Ecclesiis Dei &c.* Il Du-Cange, che ne parla molto nel suo Glossario Latino, pensa, che sotto questo nome di *Juniori* venissero, *qui officio Judicum, seu pedaneorum, functi fuere*, o vogliam dire i Giudici d'ordine inferiore, sottoposti a i Giudici maggiori. Deduce egli questo suo sentimento da un Capitolare di Carlo Magno dell' Anno 802. Cap. 25. dove si legge ordinato: *Ut Comites & Centenarii omnes ad justitiam faciendam compellant. E Juniores tales in ministeriis suis habeant, in quibus securi confidant, quia legem & justitiam fideliter observent, pauperes nequaquam opprimant*. Si figurò il Du-Cange, che *justitiam facere* quì significhi il profferire sentenze giuste ne' Giudicj. Ma dopo *Centenarii* si dee mettere una virgola, e si dee leggere, che i Conti e i Centenarij, cioè i Giudici, *compellant omnes facere justitiam*: il che vuol dire sforzare ognuno a far cose giuste, sì in se stesso, che in riguardo al Prossimo. Ed a questo erano obbligati anche *Juniores Comitum*, cioè quei che componevano la Corte de' Conti e d'altri Potenti. Nella Legge VIII. di Pippino Re d'Italia leggiamo: *Si forsitan Francus aut Longobardus habens Beneficium, justitiam facere noluerit: ille Judex in cujus ministerio fuerit, contradicat illi Beneficium &c.* Cioè: se qualche persona, che gode Benefizj del Principe, non vorrà osservar le Leggi, e far quel ch'è giusto verso d'altri, il Giudice gli sospenda il godimento del Benefizio.